



# **COMUNE DI ISOLA RIZZA**

**Provincia di Verona**

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ECO CENTRO**

**Estratto relativo alla gestione dei  
Centri di Raccolta Differenziata**

**Allegato alla delibera  
di C.C. n. 34  
del 20.07.2005**

## **INDICE**

<b>Art. 1 - Centro di Raccolta Differenziata (Ce.R.D.)</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Art. 2 - Definizioni</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 3 - Accesso al Ce.R.D.</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 4 - Conferimento di rifiuti assimilati agli urbani</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 5 - Convenzione per il conferimento dei rifiuti speciali</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 6 - Apertura del Ce.R.D.</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 7 - Modalità di conferimento</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 8 - Norme di comportamento</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 9 - Compiti del gestore</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 10 - Compiti del Concessionario del Ce.R.D.</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 11 - Compiti del servizio di guardiania e controllo</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 12 - Rimostranze</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Art. 13 - Divieti</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Art. 14 - Controlli</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Art. 15 - Sanzioni</b>	<b>pag. 9</b>

## Art. 1 - Ecocentro

1) L' Ecocentro ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza dei criteri di efficacia, efficienza, ed economicità, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia secondo i principi di cui al D.Lgs 5.2.1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni.

2) Le tipologie dei rifiuti raccolte presso l' Ecocentro devono essere indicate su apposita segnaletica esposta all'ingresso del medesimo quali:

- carta e cartone;
- imballaggi in carta e cartone;
- vetro;
- imballaggi in vetro;
- legno;
- imballaggi in legno;
- metalli (materiale ferroso);
- imballaggi metallici;
- residui verdi;
- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (FORSU);
- rifiuti ingombranti;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci del CER 2002 voci 200121, 200123 contenenti componenti pericolosi;
- apparecchiature fuori uso contenenti cfc;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci del CER 2002 voci 200121,200123, 200135;
- batterie ed accumulatori al piombo;
- imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (contenitori T/F e fitofarmaci);
- medicinali diversi da quelli di alla voce del CER 2002 voce 200131;
- oli e grassi diversi dai commestibili.

Ed ogni altra tipologia approvata dal Settore Ecologico della Provincia di Verona.

3) All'esterno di ogni centro di raccolta verrà posizionato idoneo avviso con indicate le tipologie di rifiuto che possono essere conferite.

4) Il gestore ha la facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti da accettare all' Ecocentro.

## **Art.2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) **Ecocentri** : punto custodito destinato al conferimento di frazioni recuperabili, pericolose o ingombranti dei rifiuti urbani, istituito a cura del gestore in apposita area attrezzata.
- b) **Gestore**: Il soggetto che effettua il servizio Comunale o intercomunale di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti nelle forme di cui all'art. 21 del D.Lgs. 22/1997;
- c) **Concessionario**: il soggetto o i soggetti incaricati dal gestore per l'esecuzione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;
- d) **Servizio di guardiana e controllo**: il soggetto, incaricato alle operazioni di custodia, controllo e vigilanza sul regolare funzionamento dell' Ecocentro;
- e) **Tecnico Responsabile**: il soggetto incaricato dal Gestore, responsabile del funzionamento dell' Ecocentro.

2. Altre definizioni sono riferite alla normativa vigente in materia.

## **Art. 3 - Accesso all'Ecocentro**

- 1. Il conferimento dei rifiuti presso l'Ecocentro deve essere effettuato esclusivamente a cura del produttore.
- 2. Possono accedere esclusivamente gli utenti con sede o residenza/domicilio nel Comune dove vi è l'Ecocentro che abbiano effettuato regolare denuncia della TARSU. Gli utenti medesimi devono su richiesta del personale addetto esibire documento di riconoscimento e dichiarazione TARSU relativa all'utente; in caso contrario non verranno autorizzati a conferire i rifiuti presso l'impianto.

3. Al servizio sono ammessi tutti i produttori di rifiuti urbani per le tipologie di cui all'art. 1.

#### **Art. 4 - Conferimento di rifiuti assimilati agli urbani**

1. Possono accedere all' Ecocentro le utenze che producono rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici, alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti assimilati agli urbani sono i seguenti:

- Imballaggi primari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili), secondari.
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili).
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane.
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili nella misura massima di 2 mc. occasionali.
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero.
- Paglia e prodotti di paglia.
- Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli.
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta nella misura massima di 1 mc. al mese.
- Feltri e tessuti non tessuti nella misura massima di 2 mc. occasionali.
- Pelle e simil-pelle nella misura massima di 2 mc. occasionali.
- Rifiuti ingombranti nella misura massima di 3 pezzi al mese.
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere nella misura massima di 3 mc. occasionali.
- Manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili.
- Nastri adesivi.
- Cavi e materiale elettrico in genere nella misura massima di 1 mc. occasionale.
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate nella misura massima di 1 mc. occasionale.
- Frigoriferi, surgelatori, televisori, monitor computer, lavatrici, lavastoviglie (beni durevoli dimessi) 4 pezzi all'anno.
- Medicinali, pile, neon, T e/o F.
- Olii minerali.
- Olii vegetali.
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ...) anche derivanti da lavorazione basata su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura) e simili nella misura massima di 6 mc. al mese.
- Batterie al Pb.
- Materiali inerti da piccoli lavori di demolizione.
- Toner, cartucce.
- Accessori per l'informatica nella misura massima di 6 pezzi all'anno.

2. Il conferimento di rifiuti provenienti da utenti residenti nei comuni serviti del territorio comunale derivanti dalla manutenzione di aree verdi, parchi e giardini a cura di ditte esercenti attività di giardinaggio, nonché quelle derivanti da attività commerciali e di servizio che comportino il ritiro di beni durevoli per uso domestico, è consentito nei limiti di cui al comma 1 purché accompagnati da una dichiarazione dell'utente riportante gli estremi di identificazione dei rifiuti consegnati e dell'utente medesimo.

### **Art. 5 - Apertura del Ce.R.D.**

1. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni feriali e negli orari stabiliti esposti all'ingresso dell' Ecocentro e determinati con apposito provvedimento del Gestore.
2. L'Ecocentro rimarrà chiuso in tutti i giorni festivi.

### **Art. 6 - Modalità di conferimento**

1. L'utente che intende conferire rifiuti all'Ecocentro deve qualificarsi, tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione e dovrà dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.
2. I rifiuti devono essere conferiti già separati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora l'utente si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.
3. Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di guardiana e controllo, il quale ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all'articolo 1 o in difformità alle norme del presente regolamento.
4. E' consentito l'accesso contemporaneo all'Ecocentro di più utenti purché sia consentito il controllo da parte del personale preposto.

## **Art. 7 - Norme di comportamento**

1. L'addetto al servizio di guardiana e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto non è contrariabile o contestabile a motivo dell'applicazione delle presenti norme.
2. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione dell'Ecocentro.

## **Art. 8 - Compiti del gestore**

1. Compete al Gestore la nomina del Tecnico Responsabile, come indicato nell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla Provincia.

## **Art. 9 - Compiti del Concessionario del Ce.R.D.**

Verranno concordati con il gestore i compiti del concessionario in merito alle gestione di ogni singolo rifiuto

## **Art. 10 - Compiti del servizio di guardiana e controllo**

1. Il personale del servizio di guardiana e controllo deve essere munito di cartellino di identificazione visibile dagli utenti e deve svolgere le seguenti mansioni:
  - a) controllo dell'osservanza del presente regolamento;
  - b) segnalazione di ogni e qualsiasi abuso al Gestore dell'impianto;
  - c) manutenzione ordinaria e mantenimento della pulizia del Ce.R.D.;
  - d) informare il gestore circa le necessità di svuotamento dei contenitori;
  - e) definire la qualità e quantità dei rifiuti conferiti da ogni utente;
  - f) compilazione del registro di scarico e annotazione delle operazioni di carico dei rifiuti raccolti nel Ce.R.D.
2. In caso di emergenza il servizio di guardiana e controllo avviserà il gestore del Ce.R.D. e potrà procedere alla chiusura dello stesso solo dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo avviso.

## **Art. 11 - Rimostranze**

1. Eventuali richiami da parte delle utenze devono essere rivolte al responsabile del servizio di guardiana e controllo.

2. Eventuali reclami del Concessionario del Ce.R.D. devono essere comunicati per iscritto al Gestore e al responsabile del servizio di guardiana e controllo.

### **Art. 12 - Divieti**

E' vietato:

- a) l'abbandono di rifiuti all'esterno del Ce.R.D.;
- b) il deposito di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- c) Il deposito di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui il contenitore è destinato;
- d) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori;
- e) lo scarico di rifiuti da parte di utenze non appartenenti al Comune sede del Ce.R.D.
- f) lo scarico di rifiuti diversi dalle tipologie previste o autorizzate all'articolo 1;
- g) lo scarico di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- h) il danneggiamento delle strutture del Ce.R.D.

### **Art. 13 - Controlli**

1. Il servizio di guardiana e controllo effettua la vigilanza per il rispetto del presente regolamento verbalizzando le infrazioni previste dalla normativa vigente, fatte salve le competenze della Polizia Municipale e degli Enti preposti al controllo.
2. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che esse ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.
3. In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali dispone l'esecuzione dei lavori necessari con oneri a totale carico dei soggetti responsabili nonché prescrive l'adozione di opportuni provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli inconvenienti rilevati, fatte salve le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.



4. Nel caso di abbandono di rifiuti in aree pubbliche, in cui non sia individuato il soggetto responsabile, il Gestore provvede a proprie spese allo sgombero ed al successivo smaltimento.

### **Art. 14 - Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. Sono fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa specifica vigente in materia.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento si osservano le normative stabilite dal capo I, II e III della legge 24.11.1981, n. 689.
4. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati compresa la revoca dell'autorizzazione o della Convenzione nei casi di reiterata violazione del presente regolamento.
5. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore per gli eventuali danni subiti.

Ai sensi dell'art. 81 dello Statuto Comunale, il suddetto Regolamento **è entrato in vigore il 19 agosto 2005**, dopo dieci giorni dall'avviso di deposito presso la Segreteria Comunale, avvenuto il 09.08.2005.

Isola Rizza, lì 23 agosto 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE  
- dott. Massimo Di Marco -